

Allegato "D" al rep. n. 31.902/9.220

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ITALIAN IDENTITY"**

\* \* \* \* \*

### **ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata

**"ITALIAN IDENTITY",**

quale organismo per la valorizzazione e la tutela del made in Italy.

L'Associazione ha sede nel Comune di Torino.

Con delibera del Consiglio direttivo, la sede potrà essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune e potranno essere istituiti uffici locali, amministrativi e succursali, sia in Italia che all'estero.

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

### **ART. 2 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica ed apolitica e persegue esclusivamente l'attività di valorizzazione delle attività produttive, industriali, artigianali, agricole, commerciali tipiche e tradizionali italiane. A tal fine, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo:

- promuovere progetti che abbiano come tema la promozione e la valorizzazione di prodotti enogastronomici e non, tipici del territorio, italiano e/o regionale

- operare per la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti DOP, IGP ed STG.

- identificare e promuovere uno o più marchi che raccolgano sotto un'unica immagine gli operatori commerciali, artigianali e imprenditoriali in genere;

- promuovere, favorire e coordinare tutte le iniziative tendenti ad incrementare e facilitare la presenza competitiva delle imprese e le iniziative tendenti a valorizzare il prestigio italiano.

Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà svolgere tutte le attività alle stesse connesse, accessorie e strumentali, in quanto integrative delle stesse.

A titolo meramente esemplificativo, l'Associazione potrà:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili, anche registrati, o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, nazionali e internazionali;

- svolgere attività di informazione, comunicazione e

commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi e della pubblicità;

- partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, nazionali e internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità uguali o anche semplicemente analoghe a quelle dell'Associazione;

- promuovere progetti che abbiano come finalità la valorizzazione e la tutela di prodotti italiani tipici o tradizionali del territorio italiano;

- identificare e promuovere uno o più marchi che raccolgano, sotto un'unica immagine, gli operatori commerciali, artigianali e imprenditoriali in genere;

- promuovere, favorire e coordinare tutte le iniziative tendenti ad incrementare e facilitare la presenza competitiva delle imprese e le iniziative tendenti a valorizzare il prestigio italiano;

- incentivare e concorrere alla realizzazione in tutte le sue fasi di piani per lo sviluppo di prodotti e territori aventi caratteristiche di tipicità e tradizione italiana;

- predisporre iniziative atte a fornire un servizio alle aziende associate, attraverso la gestione di servizi comuni tra gli operatori aderenti all'iniziativa;

- realizzare iniziative promozionali da attuarsi mediante punti fissi di informazione, canali telematici di informazione e materiale informativo e divulgativo;

- promuovere e partecipare a programmi formativi indirizzati ad operatori del settore commerciale, artigianale ed imprenditoriale in genere;

- gestire i servizi comuni, promuovere studi, aggiornamenti e informazioni agli Associati nonché, promuovere istanze, accordi, incontri e dialoghi con enti pubblici o privati per il perseguimento degli scopi statutari dell'Associazione;

- ottenere benefici, autorizzazioni, contributi previsti da leggi e provvedimenti dell'Unione Europea, dello Stato italiano, delle Regioni o di altri Enti Pubblici o privati in generale nazionali, europei od internazionali;

- organizzare meeting, eventi, manifestazioni, spettacoli, esposizioni, mostre e simili;

- organizzare servizi accessori, quali l'attività di servizio di somministrazione alimenti e bevande, anche al pubblico, curandone direttamente o indirettamente la gestione e il noleggio di attrezzature o mezzi

meccanici;

- costituire o partecipare a società, reti d'impresa, ATI, consorzi, associazioni ed enti di qualsivoglia natura, esistenti o da costituire, nazionali, europei ed internazionali, purchè ciò non comporti per l'Associazione l'assunzione di responsabilità illimitata, nel rispetto della normativa vigente in materia di associazioni non lucrative.

Per il raggiungimento dei propri scopi associativi, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività volontaria degli Associati, prestata in forma libera e gratuita. L'Associazione, in caso di necessità, può comunque avvalersi delle prestazioni di lavoratori subordinati, parasubordinati e di lavoratori autonomi, secondo la normativa vigente.

### **ART. 3 - ASSOCIATI**

L'Associato è colui che aderisce alle finalità dell'organizzazione e contribuisce a realizzarle e partecipa all'attività istituzionale dell'Associazione senza limiti temporali.

All'Associazione possono aderire, secondo le modalità definite dall'art. 4 del presente Statuto:

- le persone fisiche che condividono gli scopi associativi e che si impegnino a realizzarli, per le quali è stata accertata la presenza delle seguenti caratteristiche: onorabilità, rappresentatività, competenza ed esperienza pluriennale nell'ambito degli scopi associativi;

- le imprese o gli enti pubblici o privati o le associazioni che condividono gli scopi associativi e che si impegnino a realizzarli, per i quali è stata accertata la presenza delle seguenti caratteristiche: una reputazione di affidabilità e serietà nel settore di riferimento, una rappresentatività italiana nell'ambito del settore di riferimento, scopi statutari affini e non in conflitto con lo statuto dell'Associazione, la non iscrizione ad organizzazioni o enti associativi in conflitto di interessi con l'Associazione.

Gli associati si distinguono in:

- fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione ed ai quali il Consiglio Direttivo può decidere di riservare la possibilità di uso del marchio dell'Associazione con la denominazione "Socio Fondatore" sulla base delle modalità stabilite dal Regolamento;

- aderenti: coloro per i quali è stata accettata l'ammissione all'Associazione.

### **ART. 4 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI**

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa

domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividerne le finalità e l'impegno ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le decisioni degli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento.

La domanda di ammissione deve essere corredata da una lettera di presentazione da parte di almeno due Associati e la convalida di due Associati Fondatori.

In assenza di un provvedimento di diniego entro il suddetto termine di 60 giorni, la domanda di ammissione si intende accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio non è tenuto a esplicitare la motivazione del medesimo.

#### **ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati, purchè in regola con il pagamento della quota associativa e dei contributi previsti dal presente Statuto e dal Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto per le modificazioni del presente statuto, per l'approvazione e modificazioni dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli Associati hanno il dovere:

- di versare la quota associativa iniziale e la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività. Il mancato pagamento anche di una sola quota dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all'esclusione dell'Associato per morosità, secondo quanto previsto dal presente Statuto;

- di rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e deliberazioni prese dagli organi associativi;

- di tenere un comportamento verso l'Associazione e gli altri Associati improntato alla correttezza ed all'assoluta buona fede.

#### **ART. 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI**

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

Il Consiglio direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato nei seguenti casi:

- inadempimento dei doveri indicati dal presente Statuto o da eventuali regolamenti o dalle delibere degli altri organi sociali;

- inadempimento degli obblighi comunque assunti da parte dell'Associato;

- mancato pagamento della quota associativa per una annualità;
- per altro grave motivo costituente giusta causa.

Il Consiglio, prima di deliberare l'esclusione, deve comunicare per iscritto all'interessato, al domicilio risultante dal Libro degli associati, l'avvio del procedimento di esclusione a suo carico, con l'invito a presentare, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della detta comunicazione, eventuali giustificazioni. La delibera di esclusione può essere assunta solo decorso detto termine.

#### **Art. 7 - INTRAMISSIBILITA' DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO**

La qualità di associato non è trasmissibile. Gli associati che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **ART. 8 - ORGANI ASSOCIATIVI**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Revisore legale dei conti;
- i Comitati Tecnici, ove nominati.

L'organo amministrativo è liberamente eleggibile e le cariche sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività sociali.

#### **Art. 9 - L'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita dagli Associati in regola con i pagamenti delle quote associative.

L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo mediante avviso comunicato agli associati con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, da tenersi in un altro giorno rispetto alla prima.

Essa deve essere convocata:

- almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qual volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o lo ritenga opportuno;
- su richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto; nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno indicare le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

L'Assemblea **ordinaria**:

- approva il bilancio consuntivo (rendiconto economico-finanziario);
- nomina e revoca gli amministratori ed i componenti degli altri eventuali organi previsti dal presente Statuto, con l'approvazione della maggioranza degli associati fondatori;
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera i programmi, i piani ed i progetti d'azione, con le relative linee di bilancio, cui il Consiglio direttivo deve conformarsi;
- delibera su ogni altro argomento che la legge o il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza, non riconducibile alla competenza di altri organi dell'Associazione.

L'assemblea **straordinaria** delibera ogni modificazione del presente Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea:

- è assistito da un segretario scelto dal Presidente stesso;
- verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti;
- regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

## **ART. 10 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

Ogni Associato in regola con il pagamento della quota associativa e di ogni altro contributo eventualmente dovuto ha diritto ad un voto. Egli può farsi rappresentare con delega scritta solo da un altro Associato. Ogni Associato non può ricevere più di due deleghe.

La presenza alle riunioni dell'Assemblea può avvenire anche

mediante mezzi di telecomunicazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli Associati presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, sia in prima, sia in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo e trascritto nell'apposito Libro delle deliberazioni dell'Assemblea.

#### **ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi associativi, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dall'Assemblea.

In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i programmi dell'attività associativa;
- predispone i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- emana qualsiasi disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
- predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- stabilisce l'importo delle quote associative;
- determina i corrispettivi per le diverse prestazioni eventualmente offerte dall'Associazione e ne fissa le modalità di pagamento;
- decide in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'associazione da parte degli aspiranti Associati;
- delibera in merito all'esclusione degli Associati a norma del presente Statuto;
- assume, più in generale, tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e gestione dell'Associazione, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti.

## **ART. 12 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. E' composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) amministratori, secondo quanto deciso dall'Assemblea in sede di nomina. Gli amministratori non devono necessariamente essere Associati.

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante decisione presa a maggioranza, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati ai sensi del presente comma scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, ed un Tesoriere e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente. Può nominare un Direttore, i Comitati Tecnici ed i gruppi di lavoro.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla riunione. Deve essere convocato su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri.



Il Presidente fissa l'ordine del giorno del Consiglio direttivo, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti.

La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le delibere del Consiglio direttivo vengono riassunte in un verbale redatto dal segretario nominato di volta in volta e sono sottoscritte dal Presidente. Il Presidente ne cura la trascrizione nell'apposito libro delle decisioni del Consiglio direttivo.

### **ART. 13 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, ad altri membri del Consiglio, nonché, con procura speciale in forma autentica, a dipendenti dell'associazione o a terzi.

In caso di sua assenza od impedimento, le sue funzioni, compresa la rappresentanza dell'Associazione, sono svolte dal Vice Presidente.

### **ART. 14 - IL TESORIERE**

Il Tesoriere redige relazioni annuali che presenta al Consiglio Direttivo ed è responsabile del Patrimonio dell'Associazione. Egli firma i mandati di spesa e coordina le iniziative per il reperimento dei fondi.

In particolare il Tesoriere:

- redige la bozza del bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo approva e sottopone all'approvazione dell'Assemblea;

- assicura la corretta tenuta delle scritture contabili di legge e la gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge, nonché attua le delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa;

- presenta il rendiconto annuale all'Assemblea;

- assicura la contabilità corrente delle spese dell'Associazione;
- relaziona al Consiglio direttivo eventuali inadempienze economiche da parte degli associati.

#### **ART. 15 - REVISORE DEI CONTI**

Qualora ritenuto opportuno o previsto obbligatorio per legge, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione dei Conti iscritto nell'apposito Registro.

Il Revisore dura in carica 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Egli è rieleggibile.

Al Revisore compete il controllo sulla gestione contabile dell'Associazione; pertanto ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti ed alla contabilità dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul rendiconto economico finanziario e può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione.

#### **ART. 16 COMITATO TECNICO**

Il Comitato tecnico, ove nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di formulare pareri e proposte al Consiglio Direttivo in materia tecnico-scientifica, anche con riguardo all'utilizzo dei marchi dell'Associazione da parte del/dei licenziatari dello stesso o comunque degli utilizzatori a qualsivoglia titolo.

Il Comitato tecnico è composto da membri nominati dal Consiglio Direttivo e scelti fra esperti di adeguata, comprovata e pluriennale esperienza e professionalità nel settore di riferimento.

Il suo funzionamento è disciplinato dai regolamenti interni all'Associazione.

Esso è presieduto da un Presidente, che riferisce periodicamente, quando invitato, al Consiglio.

Tutti i suoi membri operano a titolo gratuito e non hanno diritto a remunerazione, fatto salvo un eventuale rimborso spese, secondo quanto stabilito dai regolamenti interni all'Associazione.

#### **ART. 17 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai contributi e dalle quote versate dagli Associati;
- da contributi, apporti e lasciti da parte di terzi, a qualsiasi titolo;
- dai proventi eventuali delle iniziative economiche dell'Associazione;
- dai contributi eventuali e dai finanziamenti di enti pubblici o privati;

- dai beni acquistati con tutti tali introiti.

Finché dura l'Associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

#### **ART. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO**

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve redigerne il bilancio, sotto forma di rendiconto economico-finanziario, e convocare l'Assemblea per sua approvazione. Altresì, presenta all'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea. Gli Associati possono prenderne visione.

Gli eventuali utili d'esercizio devono essere impiegati per la realizzazione delle attività e degli scopi istituzionali.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

#### **ART. 19 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 148 del D.P.R. 917/1986.

#### **ART. 20 - MARCHI**

Il nome e il logo dell'Associazione sono marchi registrati e patrimonio della stessa, che ne autorizza l'uso secondo i principi del presente statuto e secondo uno specifico regolamento.

L'Associazione può acquisire, a titolo oneroso o gratuito, o creare nuovi ed ulteriori marchi, logotipi, schemi e procedure certificative ed eventualmente curarne o mantenerne la registrazione, al fine di perseguire i propri fini statutari.

#### **ART. 21 - FORO COMPETENTE**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto sarà rimessa al Foro di Torino.

**ART. 22 - RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile in materia.